

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 10

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori DONNO, PATUANELLI, MOLLAME, MININNO, GARRUTI, Marco PELLEGRINI, DELL’OLIO, NUGNES, LA MURA, ROMANO, MORONESE, MORRA, LANNUTTI, FEDE, LANZI, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, FATTORI, ORTIS, GALLICCHIO, ANASTASI, AIROLA, GIARRUSSO, BOTTICI, ROMAGNOLI, LUCIDI, FERRARA, DE FALCO, CORBETTA, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RIPAMONTI, PIRRO e MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia

ONOREVOLI SENATORI. – L’allarmante diffusione del disseccamento rapido degli ulivi nella regione Puglia e della *Xylella fastidiosa* ha assunto, a partire dal 18 dicembre 2015, preoccupanti connotazioni di carattere giudiziario (non ancora del tutto chiarite), che hanno indotto la procura di Lecce a disporre, nel 2015, il sequestro di tutti gli ulivi in programma di eradicazione. Ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze

scientifiche sulle reali cause del disseccamento. La pericolosità del batterio nei confronti di numerose specie vegetali, coltivate e spontanee, nonché la rapidità di diffusione, ha suscitato l’allarme delle principali istituzioni dell’Unione europea, con la conseguente emanazione di norme di livello europeo, nazionale e locale. Attualmente, la normativa dell’Unione europea consta principalmente di una serie di decisioni di esecuzione della Commissione, l’ultima delle quali, la decisione (UE) 2017/2352 del 14 dicembre

2017, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.). La normativa nazionale è composta principalmente da decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali miranti a recepire le decisioni della Commissione. L'ultimo decreto approvato è quello del 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, recante: «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana». Tale norma è stata oggetto di non poche critiche da parte degli operatori di settore coinvolti. Particolarmente controverse sono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente». Inoltre, il punto 8 del Piano nazionale di emergenza per la gestione della *Xylella fastidiosa* in Italia (allegato IV del decreto) indica una serie di principi attivi utilizzabili per la lotta al vettore, che sono stati oggetto di un lavoro di prova di efficacia condotto dal CRSFA «Basile Caramia» e dal CNR-IPSP di Bari. Tra le sostanze elencate e caratterizzate da un livello di efficacia ottimale risulta l'Imidacloprid, un insetticida sistemico che fa capo alla classe dei cloronicotini

neonicotinoidi, la cui mera presenza ha suscitato l'allarme delle associazioni di coltivatori biologici e degli apicoltori.

È bene in fine ricordare che, nonostante il recepimento della normativa di riferimento, l'Italia è stata ufficialmente messa in mora dalla Commissione europea (procedura numero 2015_2174 del 10 dicembre 2015), essendo state giudicate carenti sotto diversi profili le modalità di gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa*. Ad oggi, le misure messe in campo nel corso della precedente legislatura sono ancora oggetto di perplessità da parte dell'Unione, tanto che, il 17 maggio 2018, la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per non aver «adeguatamente impedito l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* in Puglia». Gli elementi sin qui esposti rendono necessaria ed improcrastinabile l'avvio di un'attività di inchiesta e di accertamento delle singole questioni sottese al fenomeno anzidetto.

L'articolo 1 del presente documento dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, fissandone durata e competenze. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, mentre gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente, le audizioni a testimonianza e le procedure da seguire in caso di richiesta di atti e documenti. Gli articoli successivi dispongono in materia di procedure ed organizzazione interna.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e competenze della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 162 e 163 del Regolamento del Senato è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* nei territori della Puglia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) chiarire la sintomatologia del disseccamento degli alberi di ulivo, del nesso di patogenicità, delle cause e delle concause legate alla diffusione del fenomeno;

b) accertare, mediante puntuale ricostruzione cronologica, la fenomenologia, la presenza e l'espansione territoriale del disseccamento rapido degli ulivi;

c) accertare, in particolare:

1) ogni singolo studio, campionamento, analisi, ricerca laboratoristica, attività scientifica e amministrativa posti in essere sul batterio dagli istituti e dagli enti nazionali e internazionali ad essi preposti, anche attraverso la promozione, ove possibile, di un'interlocuzione attiva e funzionale alle finalità perseguite dalla Commissione;

2) l'attività posta in essere dagli organi preposti al controllo fitosanitario nazionale e regionale pugliese, dai laboratori di diagnosi fitosanitaria della Rete regionale dei laboratori per la selezione, caratterizzazione e conservazione di germoplasma e per la prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevanza economica e da quarantena (SELGE), dai Campi di sperimentazione, dai Comitati tecnico-scientifici di sup-

porto al servizio fitosanitario nazionale (SFN) anche di nomina ministeriale, nonché le conclusioni scientifiche di ogni ulteriore ricerca, convenzione e progetto nazionale, regionale ed interregionale, connessi al batterio;

3) la sussistenza, qualora richiesta e propedeutica ai sensi della normativa vigente di settore, del rilascio di specifiche e documentate autorizzazioni per lo svolgimento di analisi e ricerche da parte dei singoli laboratori accreditati;

4) l'entità, la funzionalità e le risultanze scientifico-documentali dei singoli progetti finanziati a livello regionale ed interregionale, con specifica indicazione delle dotazioni strutturali e strumentali, delle somme impiegate, dell'adeguata pubblicizzazione dei lavori, della diffusione di informazioni sugli esiti conseguiti;

5) l'idoneità del *corpus* normativo di livello europeo, nazionale e regionale, di rango primario e secondario, attualmente in vigore, anche con specifico riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 2023 della regione Puglia, recante: «Misure di emergenza per la prevenzione, il contenimento e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al complesso da disseccamento rapido dell'olivo» ai fini dell'effettiva prevenzione, contenimento ed eradicazione del batterio, nonché di ogni successivo connesso atto o documento attuativo e integrativo, quali ordinanze, piani di intervento e disposizioni emergenziali;

6) la corretta applicazione della Convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali (CIPV) e le allegate norme tecniche, nonché l'idonea adozione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) su ambiente e paesaggio, e la valutazione di impatto sanitario (VIS);

7) quali aree sono state e sono attualmente interessate da progetti di sperimentazione scientifica, indipendentemente dalla loro durata, nonché gli esiti dei medesimi;

8) le eventuali responsabilità, anche di natura omissiva, delle autorità e delle istituzioni, delle amministrazioni territoriali locali e regionali – attuali e antecedenti – e degli enti coinvolti, nonché l'eventuale sussistenza di imperizie, incompetenze, errori di valutazione, conduzione e coordinazione nell'espletamento delle funzioni ministeriali e degli incarichi commissariali;

9) le eventuali responsabilità degli enti scientifici ed amministrativi – nazionali e territoriali – nonché dei laboratori coinvolti, riguardanti l'introduzione nel territorio nazionale di materiali infetti dal batterio *Xyloella fastidiosa*, la gestione e movimentazione degli organismi patogeni, la compromissione della catena alimentare, la contaminazione in maniera persistente delle matrici ambientali e la connessa violazione delle norme di settore e di prevenzione della diffusione di organismi nocivi;

10) le eventuali responsabilità degli enti scientifici ed amministrativi – nazionali e territoriali – nonché degli studi di consulenza coinvolti, riguardanti la progettazione del Piano di sviluppo rurale della regione Puglia (PSR).

2. La Commissione riferisce annualmente al Senato sullo stato dell'inchiesta e ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende analoghe.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione rispettivamente dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3

(Audizione a testimonianza)

1. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto

professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie oggetto della presente inchiesta, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

4. La Commissione può ottenere, nelle materie oggetto della presente inchiesta, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente inchiesta.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente inchiesta.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare all'unanimità di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

